|  |
| --- |
| Comunicazione dei diritti e doveri  del testimone che non ha 18 anni compiuti |

|  |
| --- |
| Ricevi questa comunicazione perché sei testimone.  Nella qualità di testimone sei autorizzato a sapere quali sono i tuoi diritti e doveri. |

Leggi attentamente questa comunicazione.

Se non hai 18 anni compiuti e sei testimone in un procedimento penale, alcuni tuoi diritti verranno esercitati dai tuoi rappresentanti legali (genitori oppure tutore).

Ricordati che se non sei maggiorenne tutte le domande (al tribunale oppure al pubblico ministero) in tuo nome, devono essere presentate dal tuo rappresentante legale (genitore, tutore). Non lo puoi fare da solo/a perché non hai piena capacità giuridica.

La persona che eserciterà i tuoi diritti (genitore oppure tutore), confermerà con la propria firma che hai ricevuto la presente comunicazione.

|  |
| --- |
| Oltre alle informazioni, nella comunicazione troverai disposizioni da cui esse risultano.  Se non è stato segnalato diversamente – sono disposizioni del Codice di procedura penale (legge del 6 giugno 1997 – Codice di procedura penale, Gazzetta Ufficiale del 2024 posizione 37 e 1222). |

**Tuoi diritti e doveri come testimone minorenne nel procedimento penale**

**1. Obbligo di comparire**

Quando vieni convocato/convocata nella veste di testimone, devi comparire e deporre. **È il tuo dovere come testimone** (art. 177 § 1).

**2. Obbligo di giustificazione dell’assenza**

Se sei stato/a convocato/a a comparire e non puoi venire a causa di una malattia, devi giustificare la tua assenza. A tal fine devi andare dal medico legale perché solo tale medico può rilasciare il certificato riconosciuto come giustificazione. Altri certificati oppure attestati medici non verranno riconosciuti come giustificazione (art. 117 § 2a).

|  |
| --- |
| Se non compari e non giustifichi la tua presenza, tu e i tuoi rappresentanti legali possono affrontare delle conseguenze, ovvero:  1) nei tuoi confronti può essere applicata una pena pecuniaria;  2) fermo e accompagnamento forzato;  3) arresto (art. 285-287). |

**3. Diritto al rimborso dei costi**

Hai il diritto al rimborso dei costi sostenuti da te per la comparizione su convocazione.

Se vuoi ottenere il rimborso dei costi devi presentare la domanda di rimborso delle spese:

1) puoi dire durante l’atto che richiedi il rimborso dei costi, il che verrà annotato nel verbale, oppure

2) presentare una richiesta in forma scritta – domanda di rimborso dei costi.

La scadenza per la presentazione della domanda di rimborso dei costi è pari a 3 giorni dalla conclusione dell’atto a cui sei comparso/comparsa (art. 618a – 618e e art. 618k).

**4. Diritto di ricorrere all’assistenza legale**

Nel caso in cui tu ritenga che per tutelare i tuoi interessi sia necessario, puoi nominare un difensore – avvocato oppure consulente legale. Il difensore ti rappresenterà nel corso del procedimento penale.

Se non puoi permetterti un difensore, il tribunale, su tua richiesta, può nominare un difensore d’ufficio. Devi però dimostrare che non sei in grado di pagare la rimunerazione del difensore (art. 87 § 2 e art. 88 § 1).

|  |
| --- |
| Il tribunale, e nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, possono non essere d’accordo alla partecipazione del difensore che hai nominato al procedimento.  Ciò può avvenire se il pubblico ministero oppure il tribunale ritengano che non lo richiede la tutela dei tuoi interessi (art. 87 § 3). |

**5. Diritto alla protezione dei dati personali della persona offesa dal reato**

Agli atti della causa non c’è il tuo indirizzo di residenza, l’indirizzo di lavoro, il numero di telefono, di telefax né l’indirizzo di posta elettronica. Essi sono contenuti in un allegato separato. Dell’allegato può prendere conoscenza l’organo che svolge la procedura.

Il tribunale oppure l’organo che svolge le indagini preliminari può rivelare i dati solo eccezionalmente (art. 148a e art. 156a).

Le domande che ti vengono poste durante l’interrogatorio non possono essere atte a rivelare il tuo luogo di residenza, luogo di lavoro. È ammissibile solo nel caso in cui questo sia rilevante per la conclusione della procedura (art. 191 § 1b).

|  |
| --- |
| Nel caso in cui ci sia il pericolo alla vita, salute, libertà oppure beni di grandi dimensioni tuoi oppure di tuoi parenti prossimi, pure le circostanze che potrebbero permettere di rivelare la tua identità possono essere tenute segrete.  Hai il diritto di presentare la domanda di mantenere riservati i tuoi dati. In tale caso, il tuo nome e cognome li conoscerà l’organo che svolge il procedimento. Non li conoscerà ad esempio l’accusato.  Su tua richiesta, la decisione di mantenere riservati i tuoi dati personali può essere abrogata. Tale domanda può essere presentata entro la fine del processo davanti al tribunale di prima istanza (art. 184 – il cosiddetto testimone anonimo). |

**6. Interrogatorio adeguato alla situazione del testimone**

Puoi essere interrogato/interrogata per **videoconferenza**. È un interrogatorio con applicazione di dispositivi tecnici che permettono di realizzare tale atto a distanza con una contemporanea trasmissione di immagini e di suono (art. 177 § 1 a).

Nel caso in cui tu non possa venire al luogo indicato nella convocazione perché sei malato, sei una persona con disabilità oppure esiste un altro ostacolo che non può essere eliminato, puoi essere interrogato/interrogata **nel posto in cui rimani**, ad esempio a casa, in ospedale (art. 177 § 2).

Se sei cittadino polacco e rimani **all’estero** e se sei d’accordo, puoi essere interrogato/interrogata dal **console** (art. 26 comma 1 punto 2 e comma 2 della legge del 25 giugno 2015 – Diritto consolare, Gazzetta Ufficiale del 2023 posizione 1329).

In tale caso:

1) non esiste l’obbligo legale di comparizione;

2) non possono essere tratte nei tuoi confronti conseguenze se non compari;

3) non puoi essere interrogato/interrogata per videoconferenza;

4) non hai il diritto alla protezione prevista per il testimone;

5) all’interrogatorio non parteciperanno altre persone, ad esempio medico perito oppure psicologo.

In caso di procedimento svolto davanti al tribunale e di un fondato timore che la presenza dell’accusato in aula possa metterti a disagio durante la presentazione di deposizioni da parte tua, il presidente del collegio può ordinare **all’accusato di uscire dell’aula** per il tempo necessario per il tuo interrogatorio (art. 390 § 2).

Esiste anche un altro metodo – in tale situazione puoi essere interrogato per **videoconferenza** (art. 390 § 3).

**7. Avvertenze e atti prima dell’interrogatorio**

Indagini preliminari

Nel caso tu abbia 17 anni compiuti, però non sia ancora maggiorenne, prima dell’inizio dell’interrogatorio verrai informato/informata della responsabilità penale per deposizioni false oppure reticenti (art. 190 § 1).

Otterrai una dichiarazione che dovrai firmare per confermare di aver ricevuto la comunicazione.

Nel caso tu abbia 17 anni compiuti, prima dell’inizio dell’interrogatorio verrai informato/informata della responsabilità penale per deposizioni false oppure reticenti risultanti dalla legge del 9 giugno 2022 in materia di sostegno e reinserimento sociale dei minorenni (Gazzetta Ufficiale del 2024 posizione 978 e 1228).

Procedimento penale

Puoi richiedere che l’udienza si svolga a porte chiuse nel caso in cui le deposizioni possano esporre te oppure un tuo parente prossimo all’infamia (art. 183 § 2).

Nel caso tu abbia 17 anni compiuti, però non sia ancora maggiorenne, prima dell’inizio dell’interrogatorio verrai informato/informata della responsabilità penale per deposizioni false oppure reticenti (art. 190 § 1).

Nel caso tu abbia 17 anni compiuti, il tribunale ti informerà delle conseguenze previste per deposizioni false oppure reticenti risultanti dalla legge in materia di sostegno e reinserimento sociale dei minorenni.

Prima di iniziare a deporre sei obbligato a prestare giuramento. Il tribunale può rinunciare al giuramento nel caso in cui nessuna delle parti presenti non si opponga.

Se non parli, sei sordo/sorda, il giuramento lo presterai firmando il testo del giuramento (art. 187 e art. 188 § 3).

|  |
| --- |
| Il giuramento non deve essere prestato:  1) dalle persone che non hanno 17 anni compiuti;  2) in caso di un sospetto fondato che il testimone a causa di disturbi psichici non capisce il significato del giuramento;  3) nel caso in cui il testimone sia indiziato di reato oggetto del procedimento, oppure che è strettamente legato con atto costituente oggetto del procedimento, oppure nel caso in cui sia stato condannato per il reato;  4) nel caso in cui il testimone sia stato condannato con una sentenza definitiva per deposizioni oppure accuse false (art. 189). |

**8. Diritto di rifiutarsi di deporre – lo puoi esercitare autonomamente**

Puoi rifiutarsi di deporre:

1) nel caso in cui tu sia un parente prossimo dell’accusato (ad esempio marito, figlio, persona che rimane in rapporto di adozione). Il diritto ti spetta pure dopo lo scioglimento del matrimonio oppure dell’adozione (art. 182 § 1 e 2);

2) nel caso in cui tu sia accusato di complicità al reato in riferimento al quale è svolto il procedimento (art. 182 § 3).

|  |
| --- |
| Qualora ti spetti il diritto di rifiutarsi di deporre puoi esercitarlo fino all’inizio delle prime deposizioni nell’ambito del procedimento giudiziario.  Qualora nell’ambito delle indagini preliminari tu abbia fatto deposizioni e ti rifiuti di deporre durante l’udienza, la prima deposizione non può essere usata. La deposizione verrà trattata come se non ci fosse stata (art. 186 § 1). |

Nonostante il rifiuto di deporre possono essere presentati i protocolli delle ispezioni del tuo corpo redatti nel corso del procedimento penale (art. 186 § 2).

**9. Diritto di rifiutarsi di rispondere alla domanda - lo puoi esercitare autonomamente**

Puoi rifiutarti di rispondere alla domanda nel caso in cui la risposta possa esporre te oppure un tuo parente prossimo alla responsabilità per un reato oppure per un reato fiscale (art. 183 § 1).

**10. Esenzione dall’obbligo di deporre oppure dalla risposta alla domanda – la relativa domanda deve essere presentata dal tuo rappresentante legale**

Puoi essere esentato dalla deposizione oppure dalla risposta alla domanda nel caso in cui tu abbia dei rapporti personali particolarmente vicini con l’accusato (art. 185).

|  |
| --- |
| La domanda di esenzione dalla presentazione delle deposizioni la puoi presentare fino all’inizio della prima deposizione nel procedimento giudiziario. In tale caso, qualora tu abbia deposto nel corso delle indagini preliminari, la deposizione non può essere più usata. Non può costituire prova, né essere riprodotta (art. 186 § 1). |

Nonostante l’esenzione dal deporre, possono essere rivelati i protocolli relativi alle ispezioni del tuo corpo redatti nel corso del procedimento penale (art. 186 § 2).

**11. Interrogatorio con la partecipazione del perito ed esami**

In caso di dubbi circa il tuo stato psichico, sviluppo mentale, capacità di percepire oppure di riprodurre ciò che hai percepito, puoi essere interrogato/interrogata con la partecipazione del perito medico oppure perito psicologo.

La presenza del perito medico oppure del perito psicologo al tuo interrogatorio non richiede il conseguimento del tuo consenso.

Non è però possibile nel caso in cui tu ti sia rifiutato/rifiutata di deporre oppure sia stato esentato/esentata a causa di rapporti che ti legano con l’accusato (art. 192 § 2 e 3).

Nel caso in cui tu abbia accettato, può essere eseguita l’ispezione del tuo corpo. Puoi essere altresì esaminato dal medico oppure dello psicologo (art. 192 § 4).

|  |
| --- |
| La presenza del perito medico oppure del perito psicologo non è la stessa cosa che esame da parte del perito medico oppure perito psicologo. |

Nel caso in cui nel corso del procedimento risulti necessario accertare se:

1) alcune persone vanno eliminate dal gruppo delle persone sospettate,

2) tracce scoperte hanno valore probatorio:

- possono essere prelevate da te impronte digitali, tampone buccale, capelli, saliva, campioni di scrittura, odore. A tale fine non serve il tuo accordo;

- puoi essere fotografato/fotografata e si può procedere alla registrazione della tua voce;

- con il tuo permesso, il perito può usare nei tuoi confronti la cosiddetta macchina della verità. Sono mezzi tecnici atti a controllare le reazioni inconsce del tuo organismo (art. 192a § 1 e 2).

**12. Interrogatorio del testimone con bisogni particolari (art. 185)**

Qualora tu sia affetto da disturbi psichici, di sviluppo, disturbi della capacità di percezione oppure di riproduzione di ciò che hai percepito e sussiste un timore fondato che l’interrogatorio in condizioni ordinarie possa influire in maniera negativa sul tuo stato psichico oppure possa essere ostacolato in maniera importante, puoi essere interrogato/interrogata:

1) solo nel caso in cui le tue deposizioni possano essere di rilevanza importante per la conclusione della causa;

2) solo una volta. **Esiste un’eccezione alla regola di un unico interrogatorio:** qualora vengano fuori delle circostanze cui chiarimento richiede un ulteriore interrogatorio, oppure nel caso in cui venga accolta una domanda probatoria dell’accusato, il quale non aveva un difensore durante il tuo primo interrogatorio. La decisione se devi essere interrogato una seconda volta verrà presa dal tribunale.

L’interrogatorio viene svolto dal tribunale con la partecipazione del perito psicologo in una stanza accogliente, adeguatamente preparata oppure in un altro luogo adeguato ai tuoi bisogni. All’interrogatorio può essere presente il tuo rappresentante legale (genitori, tutore legale), persona sotto tutela della quale rimani in modo stabile, persona sotto tutela della quale rimani oppure una persona adulta da te indicata. Il perito psicologo che partecipa all’interrogatorio deve essere del sesso indicato da te. La regola non si applica nel caso in cui questo possa ostacolare il procedimento. L’interrogatorio viene registrato (immagini e suono registrati).

**13. Interrogatorio del testimone minorenne che è al contempo persona offesa nell’ambito di un procedimento relativo al reato commesso con uso di violenza oppure di una minaccia illecita oppure definito nei capitoli XXIII, XXV e XXVI del Codice penale** (legge del 6 giugno 1997 – Codice penale, Gazzetta Ufficiale del 2024 posizione 17 e 1228) **(art. 185 a)**

Nel caso in cui tu non abbia 15 anni compiuti e sia persona offesa nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato:

1) commesso con uso di violenza oppure di minaccia illecita oppure

2) contro la libertà oppure

3) contro la libertà sessuale e decenza oppure

4) contro la famiglia e tutela

puoi essere interrogato/interrogata nella veste di testimone:

1) solo nel caso in cui le tue deposizioni possano essere rilevanti per la conclusione della causa;

2) solo una volta. **Esiste un’eccezione alla regola di un unico interrogatorio:** qualora vengano fuori delle circostanze cui chiarimento richiede un ulteriore interrogatorio, oppure nel caso in cui venga accolta una domanda probatoria dell’accusato, il quale non aveva un difensore durante il tuo primo interrogatorio. La decisione se devi essere interrogato una seconda volta verrà presa dal tribunale.

L’interrogatorio viene svolto dal tribunale con la partecipazione del perito psicologo in una stanza accogliente, adeguatamente preparata oppure in un altro luogo adeguato ai tuoi bisogni. All’interrogatorio può essere presente il tuo rappresentante legale (genitori, tutore legale), persona sotto tutela della quale rimani in modo stabile, persona sotto tutela della quale rimani oppure una persona adulta da te indicata. Il perito psicologo che partecipa all’interrogatorio deve essere del sesso indicato da te. La regola non si applica nel caso in cui questo possa ostacolare il procedimento. L’interrogatorio viene registrato (immagini e suono registrati).

**Secondo le stesse regole** puoi essere interrogato/interrogata nella veste di testimone pure nel caso in cui tu abbia 15 anni compiuti ma non abbia 18 anni compiuti e sia persona offesa nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato:

1) commesso con uso di violenza oppure di minaccia illecita oppure

2) contro la libertà oppure

3) contro la libertà sessuale e decenza oppure

4) contro la famiglia e tutela

e quando sussiste un timore fondato che l’interrogatorio in condizioni diverse possa avere un impatto negativo sul tuo stato psichico.

**14. Interrogatorio del testimone minorenne nell’ambito di un procedimento relativo al reato commesso con uso di violenza oppure di una minaccia illecita oppure definito nei capitoli XXIII, XXV e XXVI del Codice penale** **(art. 185 b)**

Nel caso in cui tu non abbia 15 anni compiuti e sia testimone nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato:

1) commesso con uso di violenza oppure di minaccia illecita oppure

2) contro la libertà sessuale e decenza oppure

3) contro la famiglia e tutela

e le tue deposizioni possano essere rilevanti per la conclusione della causa, puoi essere interrogato/interrogata solo una volta. **Esiste un’eccezione alla regola di un unico interrogatorio:** qualora vengano fuori delle circostanze cui chiarimento richiede un ulteriore interrogatorio, oppure nel caso in cui venga accolta una domanda probatoria dell’accusato, il quale non aveva un difensore durante il tuo primo interrogatorio. La decisione se devi essere interrogato una seconda volta verrà presa dal tribunale.

L’interrogatorio viene svolto dal tribunale con la partecipazione del perito psicologo in una stanza accogliente, adeguatamente preparata oppure in un altro luogo adeguato ai tuoi bisogni. All’interrogatorio può essere presente il tuo rappresentante legale (genitori, tutore legale), persona sotto tutela della quale rimani in modo stabile, persona sotto tutela della quale rimani oppure una persona adulta da te indicata. Il perito psicologo che partecipa all’interrogatorio deve essere del sesso indicato da te. La regola non si applica nel caso in cui questo possa ostacolare il procedimento. L’interrogatorio viene registrato (immagini e suono registrati).

|  |
| --- |
| Questa modalità di svolgimento dell’interrogatorio non si applicherà nel caso in cui:  1) tu sia stato/stata complice al reato in riferimento al quale si svolge il procedimento nell’ambito del quale presenti deposizioni nella veste di testimone oppure  2) l’atto che hai commesso sia legato con il reato in riferimento al quale si svolge il procedimento nell’ambito del quale presenti deposizioni nella veste di testimone. |

Nel caso in cui tu abbia 15 anni compiuti e non abbia ancora 18 anni compiuti e sia testimone nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato:

1) commesso con uso di violenza oppure di minaccia illecita oppure

2) contro la libertà sessuale e decenza oppure

3) contro la famiglia e tutela

e sussiste un timore fondato che la presenza diretta dell’accusato all’interrogatorio possa metterti a disagio, puoi essere interrogato/interrogata per **videoconferenza**.

|  |
| --- |
| Questa modalità di svolgimento dell’interrogatorio non si applicherà nel caso in cui:  1) tu sia stato/stata complice al reato in riferimento al quale si svolge il procedimento nell’ambito del quale presenti deposizioni nella veste di testimone oppure  2) l’atto che hai commesso sia legato con il reato in riferimento al quale si svolge il procedimento nell’ambito del quale presenti deposizioni nella veste di testimone. |

**15. Interrogatorio del testimone che è al contempo persona offesa dai reati ex art. 197-199 del Codice penale (art. 185c)**

Nel caso in cui tu sia persona offesa dal reato di stupro oppure di abuso sessuale e abbia 15 anni compiuti, puoi essere interrogato/interrogata nella veste di testimone:

1) solo nel caso in cui le tue deposizioni possano essere rilevanti per la conclusione della causa;

2) solo una volta. **Esiste un’eccezione alla regola di un unico interrogatorio:** qualora vengano fuori delle circostanze cui chiarimento richiede un ulteriore interrogatorio, oppure nel caso in cui venga accolta una domanda probatoria dell’accusato, il quale non aveva un difensore durante il tuo primo interrogatorio. La decisione se devi essere interrogato una seconda volta verrà presa dal tribunale.

L’interrogatorio viene svolto dal tribunale con la partecipazione del perito psicologo in una stanza accogliente, adeguatamente preparata oppure in un altro luogo adeguato ai tuoi bisogni. All’interrogatorio può essere presente il tuo rappresentante legale (genitori, tutore legale), persona sotto tutela della quale rimani in modo stabile, persona sotto tutela della quale rimani oppure una persona adulta da te indicata. Il perito psicologo che partecipa all’interrogatorio deve essere del sesso indicato da te. La regola non si applica nel caso in cui questo possa ostacolare il procedimento. L’interrogatorio viene registrato (immagini e suono registrati).

**16. Diritto di ottenere protezione**

Nel caso in cui ci sia il pericolo alla vita oppure alla salute tua di tuoi parenti prossimi, puoi ottenere la protezione della Polizia per la durata dell’atto per il quale sei stato convocato.

Nel caso in cui il grado di pericolo sia alto tu e i tuoi parenti prossimi potete ottenere la protezione personale oppure assistenza nel cambio del luogo di soggiorno.

|  |
| --- |
| Per ottenere la protezione bisogna inviare la richiesta al comandante voivodale (Comandante della città Capitale) della Polizia.  ATTENZIONE: La richiesta va presentata per il tramite dell’organo che svolge il procedimento oppure del tribunale (art. 1-17 della legge del 28 novembre 2014 in materia della protezione e dell’assistenza per la persona offesa e per il testimone, Gazzetta Ufficiale del 2015 posizione 21 e del 2024 posizione 1228).  Questo significa che nella domanda (scrittura) indichi due destinatari:  1) organo che svolge le indagini preliminari e tribunale nonché  2) comandante voivodale (Comandante delle città Capitale) della Polizia.  **Comandante Voivodale (della città Capitale) della Polizia** *(qui bisogna inserire i dati dell’organo)*  per il tramite  **organo che svolge il procedimento** *(qui inserisci i dati dell’organo)*  La richiesta va presentata presso l’organo che svolge le indagini preliminari oppure presso il tribunale. L’organo che ha ricevuto la domanda la invierà al comandante. |

**17. Diritto all’assistenza**

Tu e i tuoi parenti prossimi potete ottenere l’assistenza medica, psicologica, riabilitativa, legale e materiale gratuita presso la Rete di Assistenza delle Persone Offese dal Reato (art. 43 § 8 punto 1 della legge del 6 giugno 1997 – Codice penale esecutivo, Gazzetta Ufficiale del 2024 posizione 706)

**Informazioni dettagliate in materia dell’assistenza possono essere conseguite sul sito** *https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl* oppure al numero di telefono **+48 222 309 900.**

|  |
| --- |
| **Se qualcosa non ti è chiaro oppure hai bisogno di più dettagli, puoi chiederlo sempre alla persona che svolge il tuo procedimento. La persona è obbligata a spiegarti i tuoi diritti e doveri in modo completo e comprensibile.** |